

P.O. 2^ AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

CONDIZIONI DI GARA

**PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO RISCHI DIVERSI
CONNESSI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
COPERTURA INFORTUNI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
COPERTURA INFORTUNICONSIGLIO COMUNALE E DIPENDENTI
COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE
COPERTURA TUTELA LEGALE
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

Oggetto e condizioni generali

Art. 1

Il contratto d'appalto riguarda il periodo che decorre:

dalle ore ventiquattro del 30 GIUGNO 2014
alle ore ventiquattro del 30 GIUGNO 2017

Per tutta la durata dell'appalto, la Società assicuratrice dovrà avere o costituire **l'UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI** nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, presso il quale saranno inviate tutte le denunce di sinistro.

Art. 2

Le condizioni di copertura dei rischi sono contenute nei **capitolati di polizza allegati alla presente:**

- > sub "A" **Assicurazione beni immobili del Comune di Castions di Strada (UD) - compresi i fabbricati in locazione passiva, ma esclusi i terreni (sono compresi unicamente i compendi boschivi);**
- > sub "B" **Assicurazione tutti i rischi dell'Elettronica;**
- > sub "C" **Furto, Rapina, Portavalori;**
- > sub "D" **Assicurazione Infortuni Squadra di Protezione Civile;**
- sub "E" **Assicurazione Infortuni Consiglio Comunale e Dipendenti;**
- sub "F" **Assicurazione Infortuni Conducenti e trasportati veicoli a motore;**
- sub."G" **Assicurazione di Tutela Legale;**
- sub. "H" **Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi**

Art. 3

La Società assicuratrice è tenuta ad emettere le polizze relative ai rischi assicurati nei termini ed alle condizioni previsti nei capitolati di polizza come sopra allegati sub "A" - "B" - "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H" .

Art. 4

L'aumento o la diminuzione delle somme e/o beni assicurati contro tutti i rischi richiesti con la presente, saranno comunicate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano, con telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto e decorreranno, in mancanza dell'indicazione di una data specifica, dalle ore 24 del giorno di ricezione degli stessi da parte della Società assicuratrice.

Art. 5

La denuncia di ogni sinistro dovrà essere effettuata, secondo le istruzioni e le modalità previste nei capitolati di polizza, ovvero **entro 30 (trenta) giorni da quando i Servizi. (Gestione degli immobili) verranno formalmente a conoscenza del fatto.**

La Società assicuratrice, dopo la dovuta verifica per la regolare applicazione della garanzia prestata e della stima del danno patito, **dovrà provvedere alla liquidazione dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data della segnalazione del sinistro,** salvo intervenute procedure giudiziarie sulle cause del medesimo.

Salvo il caso di risarcimento sinistri per gli automezzi di proprietà privata, il pagamento del danno dovrà essere effettuato mediante versamento della somma dovuta presso la

TESORERIA del Comune di Castions di Strada, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere tutte le variazioni (valori - consistenza - tipologia assicurativa) che si dovessero rendere necessarie, anche per l'adeguamento a nuove norme, nel corso della validità delle polizze.

A seguito delle variazioni intervenute e per il periodo d'effettiva garanzia, la Società assicuratrice alla fine d'ogni annualità provvederà a adeguare il premio di polizza sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale, fatta salva la possibilità di richiedere l'assicurazione per valori superiori e/o rischi specifici per periodi limitati riferiti - nella fattispecie - ai valori contenuti in casseforti e/o beni mobili/automezzi in particolari situazioni. In tali casi di provvedere all'emissione di un atto separato con premio calcolato sull'eccedenza della somma assicurata e per il solo periodo richiesto.

Nel corso della validità del presente capitolato la Società assicuratrice non potrà pretendere maggiorazione di prezzo od indennizzi di nessun genere ed a nessun titolo, fatto salvo quelli previsti per legge.

La Società assicuratrice dichiara di considerare remunerativo il prezzo offerto.

Sono vietati sia la cessione dell'appalto che il subappalto.

Art. 7

Ferma l'operatività ed efficacia della copertura assicurativa, ovvero dalle ore 24 del 30 Giugno 2014 il relativo pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Per gli anni successivi detto pagamento avverrà entro il 30 giorni dalla scadenza del premio.

Eventuali ritardi nel pagamento dei premi alle scadenze come sopra definite - ferma restando la possibilità da parte della Società assicuratrice di applicare interessi di mora a danno dell'Amministrazione Comunale - **non daranno luogo in nessun caso a sospensione e/o revoca dell'assicurazione.**

Le franchigie e/o scoperti relativi agli indennizzi dei danni liquidati dalla Società assicuratrice saranno cumulativamente pagati dall'Amministrazione Comunale alla scadenza anniversaria, previa presentazione d'atti a corredo delle pratiche.

Art. 8

Rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere annualmente alla revisione dei prezzi.

E' data comunque facoltà alle parti di chiedere la rescissione anticipata del contratto ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso scritto inviato almeno (1) mese prima della data di scadenza stessa.

Art. 9

I rapporti con la Società saranno intrattenuti direttamente dalla P.O. 2^a Area Amministrativa – Contabile Servizio Finanziario o tramite la Società R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s. - Via Marinoni n. 55 – Udine - in qualità di consulente dell'Amministrazione comunale (e/o da altro consulente che eventualmente dovesse subentrare a scadenza della vigente convenzione).

CAPO II

Direttive ed adempimenti obbligatori connessi alla presentazione delle offerte.

Art. 10

Le Società interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire.

entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 13 giugno 2014.

al Comune di Castions di Strada P.O. 2^a AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE – SERVIZIO FINANZIARIO Via Roma, 43 33050 CASTIONS DI STRADA (UD) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere o a mano con foglio di ricevuta in duplice

copia da far sottoscrivere al ricevente, la loro offerta redatta in lingua italiana, contenuta in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante, oltre al mittente, la seguente dicitura:

OFFERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO RISCHI DIVERSI CONNESSI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE, COPERTURA INFORTUNI DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, COPERTURA INFORTUNI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DIPENDENTI ED INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI.

Non sarà valida alcun'offerta comunque pervenuta dopo il termine fissato o con mezzi diversi da quelli tassativamente sopraindicati anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta.

Questa Amministrazione comunale declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

L'apertura delle buste sarà effettuata il giorno **16 giugno 2014 alle ore 10,00.**

Art. 11

Il plico come sopra presentato dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA redatta in lingua italiana corredata dalle offerte articolate per i vari rischi come da "FAC-SIMILI" allegati al presente capitolato speciale sub "A" - "B" - "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H" dovrà riportare:

- Il prezzo per singolo rischio assicurato, comprensivo delle imposte ed oneri accessori, espresso in cifre e lettere, ovvero:

SUB A INCENDIO ED ALTRI RISCHI DEI BENI IMMOBILI

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB B ELETTRONICA

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB C FURTO, RAPINA, PORTAVALORI

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB D INFORTUNI SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB E INFORTUNI CONSIGLIO COMUNALE E DIPENDENTI

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB F INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE

Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€	_____
Imposte	€	_____
Oneri accessori	€	_____
TOTALE	€	_____

SUB G POLIZZA TUTELA LEGALE	€ _____
Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€ _____
Imposte	€ _____
Oneri accessori	€ _____
TOTALE	€ _____
SUB H POLIZZA Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti	€ _____
Premio NETTO IMPONIBILE complessivo annuo	€ _____
Imposte	€ _____
Oneri accessori	€ _____
TOTALE	€ _____

RIEPILOGO PREMI LORDI

SUB A INCENDIO ED ALTRI RISCHI DEI BENI IMMOBILI	€ _____
SUB B ELETTRONICA	€ _____
SUB C FURTO, RAPINA, PORTAVALORI	€ _____
SUB D INFORTUNI SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	€ _____
SUB E INFORTUNI CONSIGLIO COMUNALE E DIPENDENTI	€ _____
SUB F INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE	€ _____
SUB. G TUTELA LEGALE	€ _____
SUB. H RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI	€ _____
TOTALE GENERALE	€ _____

- In caso di discordanza fra le scritturazioni, in cifre ed in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più favorevole per l'Amministrazione.

L'offerta ed i singoli allegati, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore firmatario della Società e dovrà contenere, pena l'esclusione e/o decadenza:

- 1) il nome del legale rappresentante o del procuratore firmatario;
- 2) l'esatta denominazione o ragione sociale della Società e dell'eventuale Agenzia cui sarà affidata in via esclusiva la gestione delle polizze previste dal seguente appalto.

L'offerta non dovrà.

- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente capitolato speciale d'appalto;
- essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- riguardare persona da nominare.

CAPO III

Aggiudicazione dell'appalto ed adempimenti contrattuali

Art. 12

L'aggiudicazione potrà avvenire anche per singoli lotti.

L'aggiudicazione avverrà anche se alla gara avrà partecipato un solo concorrente, purché l'offerta sia valida.

L'aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, potrà altresì - essere stabilito che non sussistono le condizioni per l'aggiudicazione.

Dell'esito della gara sarà data comunicazione a tutte le Società partecipanti mediante comunicazione ai sensi dall'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;

Nulla spetterà alle Società concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione dell'offerta, qualunque ne sia l'ammontare.

ALLEGATO SUB "A"

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA INCENDIO FABBRICATI ED ALTRI RISCHI SEZIONE I^A

Fra l'Amministrazione di Castions di Strada con sede in Castions di Strada (UD) e la Compagnia d'Assicurazione si stipula la presente Polizza che ha per oggetto l'assicurazione contro i danni dell'Incendio e altre Garanzie accessorie, in appreso meglio specificate, di tutti i fabbricati, impianti vari e gli immobili per destinazione, sia di proprietà che uso a qualunque titolo, ubicati sia nell'ambito del Comune stesso che altrove, e delle cose in essi contenute.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'immissione in garanzia di nuovi fabbricati avverrà automaticamente sin dal momento dell'atto della presa in possesso dell'immobile da parte dell'Assicurato ed altrettanto vale per gli aumenti ai valori in corso per intervenute migliorie di fabbricati già garantiti oppure di storni dei capitali assicurati dovuti ad eliminazione di fabbricati e/o d'immobili già esistenti. Gli aumenti e gli storni di valori in corso saranno comunicati dall'Assicurato alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia d'Assicurazione che provvederà alla fine di ciascun anno assicurativo all'emissione di un'unica appendice riassuntiva delle variazioni richieste calcolando i relativi ratei premi che risultassero sia in aumento che in diminuzione dalla data del timbro postale della relativa comunicazione, sempre che sulla richiesta predetta non sia stabilita una data posteriore. L'importo annuo in aggiunta o in detrazione sarà quindi conteggiato alla rata di premio in scadenza. In caso di mancata involontaria segnalazione d'inclusione "a nuovo", la Società sarà ugualmente tenuta ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dal fabbricato omissso, però con il limite massimo di risarcimento di € . Il relativo premio in aumento sarà conteggiato alla rata di premio in scadenza per l'intera annualità. Il complesso dei fabbricati costituenti l'intero patrimonio immobiliare da garantire è di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l'esistenza di porzioni costruite in tutto o in parte in materiali combustibili.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO MOBILIARE

È pure oggetto della presente polizza tutto quanto contenuto nei fabbricati di cui al precedente capitolo "Disposizioni relative al Patrimonio Immobiliare" e cioè mobilio, arredamento, macchine da scrivere, da calcolare, elaboratori elettronici (se non diversamente assicurati), attrezzature, macchinario, merci etc.. In merito alle variazioni dei valori, sia in aumento che in diminuzione, valgono le stesse norme previste per il patrimonio immobiliare. Farà eccezione il limite di massimo risarcimento per l'involontaria mancata segnalazione d'inclusione "a nuovo" che viene fissato in € a meno che non sia dimostrabile che la variazione in aumento per l'inclusione "a nuovo" sia compensata dalla perdita di valore per vetustà dell'esistente patrimonio mobiliare o per sua eliminazione parziale o totale, sempre con riferimento al fabbricato per il quale la segnalazione di immissione "a nuovo" è stata omissa. L'assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili perché:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all'Assicurato per le sue varie attività.

BIBLIOTECHE - ARCHIVI - OGGETTI D'ARTE - ARCHIVIO DI STATO CIVILE

- 1) limitatamente alle biblioteche, viene convenuto tra le parti:
 - a) che la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati, e che l'assicurazione non potrà mai intendersi estesa ai

complementi d'opera, i quali si trovassero altrove che nei locali colpiti da sinistro, o che fossero da consegnare in dipendenza d'impegni in corso;

- b) che la Società non pagherà per un solo volume più di **€ 5.000,00** (qualunque ne sia il valore);
- c) che i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono compresi nell'assicurazione sino al limite massimo per singolo oggetto **€ 5000,00**.

2) limitatamente agli Archivi:

la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione dei:

- a) modelli, messe in carta, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, "cliches", dischi incisi, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili;
- b) archivi, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte saranno state riparate o ricostruite

CAPITALI ASSICURATI E GARANZIE

1) Fabbricati	€	23.588,00
1A) Struttura metallica modulare "Luna 12"	€	26.040,00
2) Macchinario, arredamento e attrezzatura	€	242.830,00
3) Parco automezzi e natanti	€	316.250,00
4) Ricorso terzi	€	154.937,07
5) Ricorso locatari	€	154.937,07
6) Rischio Locativo	€	154.937,07
7) Fenomeno Elettrico a 1° Rischio Assoluto	€	30.000,00

Nella somma assicurata di part 1) Fabbricati sono inclusi il fabbricato ed i relativi contenuti di proprietà della Parrocchia di S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Castions di Strada (UD) come di seguito precisato:

- Fabbricato denominato "Sala San Carlo ubicato in Castions di Strada, Via Roma 47, destinato a Sala per manifestazioni di carattere pubblico, spettacoli artistici, ricreativi, convegni, assemblee per **€ 2.150.000,00**.
- Contenuto: per **€ 52.000,00**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa che le compete nei confronti della Parrocchia e di terzi, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Il complesso dei fabbricati costituenti l'intero patrimonio immobiliare da garantire è di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l'esistenza di porzioni costruite in tutto o in parte in materiali combustibili.

L'Assicurazione riguarda i beni immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all'Assicurato per le sue varie attività.

PATTI PARTICOLARI:

1) RISCHIO ASSICURATO

Ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, d'impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

2) IMPLOSIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione - d'apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

3) SCOPPI ESTERNI

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scoppi verificatisi per cause indipendenti dell'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

4) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO

Premesso che per "valore nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo di costruzione stimato a termini dell'articolo relativo al "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per il rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore nuovo" alle seguenti condizioni:
 - 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se quest'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore nuovo";
 - 2) agli effetti dell'articolo "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore nuovo" e dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 - 3) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento d'indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato d'avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
 - 4) l'assicurazione in base al "valore nuovo" riguarda soltanto i fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato d'attività;
 - 5) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

5) PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga della Condizione Particolare Aggiuntiva "Parziale Deroga alla Regola Proporzionale", si conviene non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

6) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 11 c) delle Condizioni Generali d'Assicurazione, si conviene che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

7) DANNI CONSEQUENZIALI

Nelle garanzie sono compresi tutti i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se gli enti danneggiati non sono direttamente colpiti dall'incendio o da altro evento indennizzabile a norma contrattuale; tale estensione non è operante per le merci in refrigerazione.

8) DOLO E/O COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinata da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge compresi i dipendenti, esclusi però - se ed in quanto egli debba risponderne - il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica; i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

9) CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

10) FENOMENO ELETTRICO (a P.R.A.)

A deroga dell'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici (esclusi calcolatori ed elaboratori elettronici), per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati. (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), anche quando si manifestassero sotto forma d'abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. Sono esclusi dalla garanzia i danni che fossero cagionati dal preesistente stato di deterioramento del materiale e specialmente degli impianti d'isolamento ed escluse pure le resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti all'usura o manomissioni degli impianti.

L'assicurazione di cui alla presente garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, sino alla concorrenza della somma assicurata per detta garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 103,00**;

- in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di **€ 30.000,00**, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo d'assicurazione pattuito per l'estensione medesima.

11) RICORSO DEI LOCATARI

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato risponde, secondo le Condizioni Generali d'Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

12) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
- l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili, come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

13) RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI

La Società si obbliga a risarcire le spese necessariamente sostenute per la rimozione ed il ricollocamento di merci, impianti e macchinari rimasti illesi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

14) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. Tale garanzia s'intende prestata ad integrazione a quanto previsto dall'articolo "Rischio Assicurato" delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

15) PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione, si conviene di fissare il termine per il pagamento delle rate in giorni 30 (trenta) anziché 15.

16) TERMINI DI DISDETTA

A parziale deroga dell'art. 7 delle Norme si conviene che in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

17) DANNI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento pertinenti ai fabbricati assicurati indennizza:

- a) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei fabbricati assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 103,00 €; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione

pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di €. 50.000,00

18) SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

La Società, in caso di danno da acqua condotta indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga a risarcire:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta;

- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

19) DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del certificato d'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

20) DENUNCIA DEI DANNI

In deroga alle varie disposizioni della polizza, si conviene che il termine per la denuncia dei danni, stabilito in misura inferiore ai giorni dieci, è elevato a tale misura dal momento che il competente ufficio del Comune Contraente sia venuto a conoscenza del sinistro.

21) ATTI DI TERRORISMO

Premesso che dalla Condizione Speciale n. 13) punto 2) vengono esclusi gli atti di terrorismo, si conviene quanto segue:

- la Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

22) EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine anche su fragili.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - Lastre in cemento – amianto e manufatti in materia plastica;

23) FENOMENI ATMOSFERICI

Si conviene che la Società risponde dei danni subiti dai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, incompleti nelle coperture o nei serramenti.

24) EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero sommosa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio commessi nell'ambito di azioni concertate;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dal Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento.

La presente Condizione, fermo quanto sopra richiamato, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei fabbricati con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

In caso di sinistro sarà applicata una franchigia di € 1.032,92. il limite d'indennizzo per anno assicurativo è l'80% delle somme assicurate.

Per la struttura pressostatica "Luna 12" la franchigia applicata è di € 1000,00 ed il limite d'indennizzo è del 30% della somma assicurata.

25) ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa.

26) GRANDINE

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

serramenti, vetrate e lucernari in genere;
lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

27) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere:

- a) causati da maremoti e maree;
- b) dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- c) a cose mobili all'aperto;
- d) provocati da collaggi o rotture degli impianti automatici d'estinzione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

La garanzia è prestata con i limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti agli art. 39 e 40 del presente Capitolato di Polizza.

28) NEVE, GHIACCIO, GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale e parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta d'oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritte/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti agli art. 39 e 40 del presente Capitolato di Polizza.

29) ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- a) distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- b) distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- c) distruzione o danno a vetri e cristallo;
- d) danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;

La garanzia è prestata con i limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti agli art. 39 e 40 del presente Capitolato di Polizza.

30) TERREMOTO

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli d'incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

31) URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti Assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio. Tale estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari a €. 103,29.

32) PARCO AUTOMEZZI

Si conviene che limitatamente alla part. 3) "Parco Automezzi", le garanzie tutte di polizza base devono intendersi operanti solo se sottotetto ai fabbricati.

33) ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

34) PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 14) punto b) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, i termini utili di tre giorni e cinque giorni si intendono triplicati.

35) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa, sempreché il sinistro non sia stato provocato con dolo, verso:

- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Società controllate, consociate e collegate;
- Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai, sia dell'Assicurato che delle Società controllate, consociate e collegate.

36) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si siano verificate.

37) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, si conviene fra le Parti che per tutte le partite, nella proporzionale prevista da detto articolo, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempre che si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata sulla partita stessa.

Se invece detto limite del 20% risultasse oltrepassato si applicherà allora il disposto di detto articolo per l'eccedenza.

38) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La somma assicurata dalla presente COndizione ammonta al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza e il premio relativo è compreso nei tassi indicati alle singole partite.

39) IMPLOSIONE

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da implosione, per tale intendendosi il cedimento d'apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quell'esterna.

40) LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E DANNO

Fenomeni Atmosferici	80% del capitale assicurato
Grandine	€ 103.291,00
Fenomeno Elettrico	€ 30.000,00
Onorario Periti	€ 10.329,00
Atti Dolosi e di Terrorismo	80% del capitale assicurato
Terremoti	50% del capitale assicurato

41) FRANCHIGIE E SCOPERTI

Fenomeni Atmosferici (per singolo fabbricato e relativo contenuto)	€ 1.033,00
Grandine (per singolo fabbricato e relativo contenuto)	€ 1.033,00
Fenomeno Elettrico	€ 150,00
Atti Dolosi e di Terrorismo	€ 1.033,00
Acqua Condotta	€ 103,00
Spese Ricerca e Riparazione del Guasto	€ 155,00
Neve, ghiaccio, gelo	€ 774,96
Acqua piovana	€ 516,49
Inondazioni, Alluvioni, allagamenti, terremoti scoperto 3% della somma Assicurata con il massimo di	€ 51.645,99

42) CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITA' PREGRESSA

2011 – n. 3 sinistri da fenomeno elettrico.

2012 – n. 2. sinistri da fenomeno elettrico;

2013 – n. 3 sinistri da fenomeno elettrico.

ALLEGATO SUB "B"

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA ELETTRONICA

Rischio Assicurato

Apparecchiature Elettroniche: Sistemi elettronici d'elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine per scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi comprese le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware. S'intendono compresi in garanzia gli apparecchi ad impiego mobile, ovvero personal computers, apparecchi di rilevazione, apparecchi di comunicazione, ecc. per natura atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili della Contraente.

CAPITALI ASSICURATI E GARANZIE

Apparecchiature elettroniche d'ufficio comprese quelle a noleggio	€ 65.000,00
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno delle ubicazioni ,a titolo esemplificativo:	
- Telelaser Vigili Urbani;	
- Impianto audio work completo di accessori per manifestazioni ed eventi culturali;	
- Apparecchi fotografici e videocamere per rilevamenti Vigili Urbani ed Ufficio tecnico;	
- Video proiettore mod. EMP 73 per conferenze ed eventi.	€ 15.900,00
- Maggiori costi	€ 6.200,00
- dati e relativi supporti	€ 15.000,00
- Programmi in licenza d'uso	€ 15.000,00
- Postazione Autovelox fisso su strada regionale	€ 48.800,00

Ubicazione degli enti assicurati:

Palazzo comunale Via Roma
Scuole Elementari e Medie Inferiori -
Sede Polizia Municipale
Sede della locale Protezione Civile
Strada Regionale 352 Km. 13+850 in Comune di Castions di Strada

Condizioni Speciali richiamate:

1) Fenomeni elettrici d'origine esterna:

I danni imputabili a fenomeni elettrici d'origine esterna trasmessi tramite la rete d'alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che altresì:

- tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - le sovratensioni sulla linea d'alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
 - le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;
 - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici, P.C., registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensione.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui alla lettera b) è applicato lo scoperto pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo pari al doppio di quello previsto in polizza.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste dalla lettera a) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera b), i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 35% dell'indennizzo dovuto con il minimo pari al triplo di quello previsto in polizza.

Resta in ogni caso fermo il limite d'indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) Maggiori costi

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto derivanti da provvedimenti di governo o d'altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Il periodo d'indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo d'indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo d'indennizzo effettivamente utilizzato.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o telefax.

b) Supporti di dati

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza indicata nel frontespizio, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi d'informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno di supporti di dati mediante telegramma, telex o telefax.

c) Atti dolosi

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio; causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% dell'indennizzo dovuto.

d) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:

per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;

tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;

il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato ed indicata nel frontespizio.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati; sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

gli impianti e le apparecchiature vi siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto e dall'espletamento dell'attività per cui sono destinate;

gli impianti e le apparecchiature siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico, è applicato lo scoperto pari al 35 % dell'indennizzo dovuto.

e) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, imbarcazioni e aerei

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata in polizza e collocati sul mezzo in essa indicato, sono assicurati anche durante la circolazione o navigazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del mezzo stesso.

Non vengono indennizzati i danni:

di rottura dei filamenti di valvole e tubi;

causati da mine, torpedini, bombe o altri ordigni esplosivi;

conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione ;

conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aereo.

Per ogni sinistro di furto, rapina, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico, è applicato lo scoperto pari al 35%.

f) Programmi standard in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

ALLEGATO SUB "C"

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA, PORTAVALORI DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA FURTO, RAPINA, PORTAVALORI

Nei locali tutti di Proprietà ed in uso al Comune di Castions di Strada

assicurasi

- 1) Macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre d'ufficio anche elettroniche, mezzi audiovisivi, salvo quanto assicurato con polizza "Elettronica", arredamenti in genere, attrezzature tecniche, dipinti, sculture, articoli artistici in genere, libri, veicoli e quanto altro riposti in:
 - Palazzo Comunale, magazzini e dipendenze comunali varie;
 - Scuole ed istituti, ricreatori comunali;
 - Musei e biblioteche,come risultante dagli inventari dell'Amministrazione Comunale,
- 2) Furto di denaro, carte valori, titoli di credito in genere ed altri valori, rinchiusi in casseforti di vario tipo e peso, anche a muro, e in cassette mobili di sicurezza in armadi e mobili chiusi a chiave, compreso quanto di proprietà di terzi e da questi regolarmente consegnato all'Amministrazione Comunale; il tutto riposto nelle ubicazioni di vari uffici, ripartizioni e/o servizi, compresi i danni alle casseforti provocati nel furto tentato o consumato,
- 3) Rapina dei valori di cui al punto 2,
- 4) Garanzia portavalori,

VALORI ASSICURATI

Part. 1) € **15.500,00**

Part. 2) € **5.000,00**

Part. 3) € **10.000,00**

Part. 4) € **10.000,00**

CONDIZIONI PARTICOLARI

relativamente alla Part. 1) vengono stabiliti i seguenti limiti di risarcimento:

euro 15.500,00 per sinistro e località;

euro 15.500,00 per singolo oggetto;

euro 2.582,00 per oggetti preziosi;

euro 1.033,00 furto con destrezza e per singolo evento commesso all'interno degli edifici durante l'orario d'apertura al pubblico, purché constatato e denunciato alle Autorità nella stessa giornata nel quale il furto è avvenuto;

euro 1.033,00 per guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi.

- 2) le garanzie sono prestate a: "1° Rischio Assoluto";
- 3) qualora i mezzi di chiusura dei locali non siano corrispondenti, al momento del sinistro, alla Clausola 24/B ANIA, l'eventuale sinistro verrà risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 20%, tale scoperto non si applicherà per i "Guasti";
- 4) dalle garanzie assicurative si escludono apparecchiature e macchinari assicurati con Polizza "Elettronica" che prevedono, anche, la garanzia Furto;
- 5) sono compresi negli Enti assicurati i mobili degli sfrattati ed i ciclomotori sequestrati;

- 6) sono garantiti i veicoli in genere di proprietà dell'Amministrazione esclusivamente in magazzino comunale e/o recinto: i veicoli devono essere sempre chiusi con le rispettive chiavi;
- 7) s'intendono garantiti anche i "beni di terzi" purché il Comune dimostri ed esibisca documentazione probante che i beni oggetto di Furto erano in carico o nella disponibilità per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- 8) i valori, come da descrizione, riposti in mobili e cassetti chiusi a chiave, sono garantiti sino al limite massimo di euro 2.582,00;
- 9) rapina iniziata dall'esterno

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

- furto commesso dai dipendenti
- termini di denuncia dei sinistri 15 gg
- termini pagamento premio 30 gg.

10) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
20% per le partite 3) e 4) dell'allegato di polizza.

CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITA' PREGRESSA

2011 n. 0;
2012 n. 0;
2013 n. 0;

ALLEGATO SUB "D"

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA INFORTUNI SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni verificatisi agli assicurati nell'espletamento dell'attività istituzionali, comprese le esercitazioni e addestramenti dei componenti della Squadra di Protezione Civile Comunale, nonché in occasione di avvenimenti culturali, ricreativi e sportivi organizzati dal Comune Contraente, compreso l'uso e guida di veicoli a motore e natanti in genere, compreso il rischio in itinere da casa alla sede della Contraente e/o luogo dell'attività un'ora prima o un'ora dopo.

Tutto ciò premesso si assicurano:

tutti gli associati, come risultante dai registri vidimati ed obbligatoriamente tenuti dal Contraente, unicamente durante l'attività svolta nei termini sopra citati; registri che il Contraente s'impegna ad esibire a semplice richiesta di un'incaricato della Compagnia di Assicurazioni per un eventuale controllo.

Il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali polizze che gli assicurati hanno in corso con altre Compagnie.

Capitali Assicurati:

Caso morte da infortunio	€ 51.500,00
Caso Invalidità Permanente da infortunio	€ 51.500,00

Regolazione del Premio

Il premio annuo versato alla decorrenza si intende come premio minimo comunque dovuto alla Società Assicuratrice.

La Contraente è tenuta, all'inizio di ogni annualità assicurativa, alla comunicazione del numero totale degli associati, numero sul quale verrà calcolata la regolazione del premio e il premio per la successiva annualità.

Eventuali nuovi associati durante tutto l'arco dell'anno assicurativo saranno automaticamente coperti dalla garanzia a partire dalle ore 24 del giorno d'iscrizione.

Alla scadenza dell'anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio tenuto conto che per le iscrizioni a nuovo in garanzia nei primi sei mesi sarà dovuto l'intero premio pro capite previsto mentre per le iscrizioni a nuovo in garanzia nei secondi sei mesi sarà dovuto il 50% di detto premio.

Limite di età

Il limite di età per l'assicurabilità dei componenti della Squadra viene elevato a 80 anni.

N. Persone assicurate

Il numero dei componenti della Squadra è di **21 unità**

Condizioni aggiuntive

Termini denuncia dei sinistri 15 gg.

Termini pagamento dei premi 30 gg.

CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITÀ PREGRESSA

2011 n. 0;

2012 n. 0;

2013 n. 0;

ALLEGATO SUB E

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSESSORI, SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA.

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA INFORTUNI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI DIPENDENTI

OGGETTO DELLA GARANZIA

Cariche elettive (Consiglio Comunale ed Assessori):

L'Assicurazione è prestata elusivamente per gli infortuni verificatisi nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica dichiarata in polizza cioè durante la partecipazione alle riunioni consiliari e per incarichi saltuari conferiti ai singoli. L'Assicurazione comprende gli infortuni verificatisi durante i viaggi di trasferimento resi necessari all'espletamento delle funzioni predette effettuate a piedi, con l'uso di normali mezzi di locomozione o di motocicli, compreso l'aereo.

Ruolo esecutivo:

L'Assicurazione vale soltanto per gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento per conto del Contraente delle attività professionali descritte nella presente polizza. La Garanzia si estende agli infortuni che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di lavoro e viceversa. Inoltre vengono compresi gli infortuni verificatisi durante le missioni di lavoro autorizzate dal Contraente.

Inizialmente sono assicurate le seguenti persone:

- n. 1 Segretario
- n. 1 Sindaco
- n. 12 Consiglieri
- n. 4 Assessori
- n. 4 Tecnici/ufficio tecnico comunale
- n. 3 Vigili Urbani
- n. 9 Impiegati amministrativi
- n. 2 Operai/Autisti
- n. 1 Messo/autista

Capitali assicurati cadauno:

Caso morte da infortunio	€ 31.000,00	
Caso Invalidità Permanente da infortunio	€ 51.500,00	(con l'applicazione di una franchigia assoluta del 3%)

Condizioni aggiuntive:

termini per la denuncia dei sinistri 15 gg.
Termini per il pagamento dei premi 30 gg:

CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITÀ PREGRESSA

2011 n. 0;
2012 n. 0;
2013 n. 0;

ALLEGATO SUB F

POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI E TRASPORTATI VEICOLI A MOTORE

OGGETTO DELLA GARANZIA

Infortunati subiti da dipendenti, amministratori e volontari autorizzati dal comune all'uso e guida dei veicoli sotto identificati:

Elenco veicoli:

- 1) Vespa 125 targa UD 116102
- 2) Piaggio Poker Diesel Motocarro targa AS795527
- 3) Fiat 79.13 Autocarro targa UD618822
- 4) Fiat Ducato Combi targa UD714051
- 5) Fiat Punto targa AG472DG
- 6) Mitsubishi targa YA797AC
- 7) Fiat 600 Cat. targa CH412AC
- 8) Iveco Cacciamalli Scuolabus DD259HP
- 9) Ford Focus targa YA506AL
- 10) Fiat Doblò targa EA778ZX
- 11) Mercedes targa AT892HX)

Capitali assicurati

Caso Morte da infortunio	€ 51.500,00	
Caso invalidità Permanente da infortunio	€ 51.500,00	(con l'applicazione di una Franchigia assoluta del 3%)
Rimborso spese di cura da infortunio	€ 5.000,00	

Relativamente al veicolo Ford Focus 1.6 TDCI targa YA506AL le garanzie previste dalla polizza vengono estese anche alla guida da parte degli Operatori dell'Ufficio Unico Polizia Municipale "Medio Friuli".

Relativamente al veicolo Fiat Doblò 1.4 16 V targa FA778ZY le garanzie previste dalla polizza vengono estese anche alla guida da parte dei componenti dell'associazione Volontari del Comune.

Condizioni aggiuntive:

Termini per la denuncia dei sinistri 15 gg.
Termini per il pagamento dei premi 30 gg.

CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITÀ PREGRESSA

2011 n 0;
2012 n 0;
2013 n 0;

ALLEGATO SUB G

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato, assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone fisiche assicurate in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti nell'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio, in assenza di dolo o colpa grave.

L'assicurazione comprende:

Spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti come previsto dall'art.

VII CGP: un Legale, un Perito d'ufficio (C.T.U.) un Perito di parte ove sussista contenzioso sulla risarcibilità – quantificazione del danno (C.T.P.)

Spese legali di soccombenza liquidate giudizialmente

Spese di giustizia penale (art. 535 C.P.P. co. I)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA SEDE CIVILE

Recupero danni subiti per fatto illecito di terzi, compresa la formulazione di Denuncia – Querela quando vi segua **Costituzione di Parte Civile.**

Difesa in Sede Civile per vertenze Extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi.

Difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre Autorità competenti per Responsabilità Amministrativa, Patrimoniale e Contabile, comprese le vertenze relative a **Materia fiscale e/o tributaria,** nonché difesa relativamente a addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, D. L.gs 77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni). **Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati. Qualora sussista e sia operante la polizza di R.C. la garanzia è prestata come indicato alla voce "Difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali".**

Azione Legale nei confronti di Società Assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del medesimo.

Circolazione veicoli

Recupero dei danni conseguenti a fatti della circolazione stradale, **avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente** in qualità di conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato stesso.

Difesa Penale per reati colposi e contravvenzionali dell'Assicurato quale conducente di veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato, **per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente.**

Spese Legali per proporre ricorso/opposizione all'Autorità competente avverso i provvedimenti di dissequestro veicolo – patente a seguito d'incidente.

SEDE PENALE

Difesa Penale per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, **nonché contravvenzioni, comminate, sempreché per queste ultime non sia accolta l'istanza d'oblazione.**

Duplici difese penali per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato la Società nominerà un legale oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia di R.C.

Imputazioni Dolose – rimborso spese, competenze ed onorari del Legale **subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Esclusi i casi d'estinzione del reato per qualsiasi causa.**

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi d'imputazione – ai sensi della L. n° 241/1990 – del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

ESCLUSIONI

La garanzia è comunque esclusa per: **Materia contrattuale – salvo quanto previsto all'estensione A) Ente Assicurato; Recupero Crediti anche per resistere alle richieste di terzi; Circolazione veicoli a motore – salvo quanto espressamente indicato alla voce Circolazione Veicoli, beni che l'Ente abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo di proprietà di terzi; Controversie tra soggetti Assicurati ed Ente, Casi di conflitto d'interesse; Controversie di lavoro; Vertenze Amministrative o in materia tributaria fiscale contabile e affine – salvo quanto espressamente indicato. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società di Assicurazioni.**

ESTENSIONE

A) ENTE ASSICURATO: COPERTURA ALL'ENTE.

Le garanzie vengono prestate **a favore dell'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso per i fatti compiuti dai propri Amministratori, consiglieri, dipendenti, segretario comunale e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.** A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni la garanzia è operante per le vertenze contrattuali: contratti di fornitura merci e prestazione di servizi commissionati da e per l'Ente sempreché i vizi risultino eccettati nei termini della legge; sono esclusi i casi di pura insolvenza. **La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.**

MASSIMALE

€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Parametri per la determinazione del Premio

Organi di rappresentanza (Consiglio Comunale più Assessori esterni):	n°	17
Segretario Comunale:	n°	1
Quadri, impiegati ed operai:	n°	19

42) CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

Sinistrosità pregressa

2011 n 0;

2012 n. 0;

2013 n. 0;

ALLEGATO SUB H

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

DURATA DEL CONTRATTO: dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2017

GARANZIE COMPLEMENTARI

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo restando quanto stabilito all'art. 3, lett. d) ed i) delle Condizioni generali di assicurazione ed esclusi i danni alle cose formanti oggetto di dette operazioni;
- b) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 150,00 per ciascun veicolo danneggiato e con l'esclusione dei danni da incendio e furto;
- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché di cani. Per i danni derivanti dall'impiego di cani la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro;
- d) all'esistenza di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati, Qualora la gestione venga affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all' Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, ma con esclusione dei danni agli espositori ed alle cose esposte. Limitatamente agli espositori sono compresi in garanzia unicamente i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.;
- f) alla proprietà e/o all'uso di veicoli, macchine ed impianti, fermo quanto stabilito dall'art. 3, lettere d) ed e) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia vale anche per la detenzione ed impiego di veicoli, macchine ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od 01 lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per proprio conto e per le attività descritte in polizza;
- g) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, Impianti di autolavaggio, depositi di carburanti e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità de II' azienda;
- h) alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. Per danni derivanti da spargimento di acque, la garanzia è prestata limitatamente ai casi di rottura condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili, e con una franchigia assoluta di € 103,29 per ogni danneggiato.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da:

- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali
- lavori di manutenzione straordinari, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione dei fabbricati;

l'assicurazione tuttavia copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori, a condizione che siano dati in appalto a Ditte iscritte alla Camera di Commercio. Per le aziende che svolgono attività edile o complementare all'edilizia, la garanzia è riferita ai fabbricati adibiti a magazzino, alloggio del personale ed ufficio.

i) Committenza auto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o a lui stesso interessati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2, lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione, La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00

CAP. 1 FABBRICATI

È operante l'assicurazione di responsabilità civile per tutti i fabbricati (con o senza ascensori e/o elevatori) e monumenti e loro pertinenze ubicati sia sul territorio del Comune sia fuori del Comune - di proprietà e/o possesso del Comune Contraente od in suo esercizio, utenza, manutenzione, etc., indipendentemente dall'uso cui sono adibiti, esistenti alla data di effetto della presente polizza. In deroga alle Condizioni Generali e Particolari tutte della presente Polizza, deve peraltro intendersi tassativamente escluso nei confronti delle Chiese ed altri edifici adibiti a culto, di proprietà del Contraente, la copertura del rischio dell'esercizio e della conduzione degli stessi - riservati all'Autorità Ecclesiastica - dovendosi limitare la garanzia di responsabilità civile solamente al rischio della proprietà dei fabbricati.

CAP. 2

2.1 IMPIANTI SPORTIVI

1.1 RICREATIVE - ARTISTICO CULTURALI - MOSTRE - RECITALS, FESTE CERIMONIE, FIERE E SAGRE

Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico e relative gare, spettacoli artistico - ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno di locali appositamente agibili, recitals, feste, cerimonie etc., intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza. Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti. È compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uso dal Contraente, col limite massimo di euro 52.000,00 per ciascuna persona, durante le manifestazioni artistico - ricreative. In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti a fuochi d'artificio o relativi ad altre consimili attività per i quali rischi necessita preventiva pattuizione caso per caso. La Società Assicuratrice esenta il Contraente dalla comunicazione di eventuali ulteriori impianti sportivi che dovessero essere attivati, purché dimensionali alle oggettive esigenze del Comune assicurato, esclusi cioè quegli impianti che interessino un eventuale Consorzio di Comuni o comunque più Enti dei quali il Contraente ne detenga la rappresentanza, ferma la relativa copertura del rischio a norma del presente Cap. 2. Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di Cui al presente capitolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex Art. 2094 C.c., che gli incombe per queste attività in quanto da altri su suo incarico.

La garanzia relativa a "organizzazioni ricreative - artistico culturali - mostre - recitals - feste - cerimonie - fiere e sagre" viene estesa a tutti gli usufruttori della tensostruttura denominata "LUNA 12" autorizzati dal comune all'uso della stessa.

Viene riconosciuta la qualità di terzi agli incaricati da associazioni "non a scopo di lucro" che usufruiscono della tensostruttura denominata "LUNA 12" previa autorizzazione del comune in occasione di lavori di montaggio e smontaggio della stessa limitatamente alle sole lesioni personali.

Si garantisce la RCT derivante dalla gestione della tensostruttura denominata "Luna 12" adibita ad attività ricreative, artistico, culturali, mostre, recital s, concerti ed eventi musicali, feste, cerimonie, fiere, sagre, gestita da Associazioni, Enti, Terzi privati e non di volta in volta autorizzati dalla Contraente, operazioni di montaggio e smontaggio della struttura.

Oltre a quelle già previste dalle Condizioni Generali e Particolari di polizza, si intendono altresì incluse le seguenti estensioni di garanzia:

- vendita e somministrazione di bevande ed alimenti confezionati e non, eventuale uso di cucina per la preparazione di pasti e distribuzione degli stessi compreso il rischio dello smercio;
- rinuncia alla Rivalsa nei confronti della Contraente e degli usufruttori e degli addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio della stessa;
- qualifica di Terzi per gli addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio della struttura limitatamente alle sole lesioni personali;

Per l'identificazione dei Soggetti Assicurati farà fede l'autorizzazione all'uso della struttura Assicurata Luna 12 rilasciata volta per volta dal Comune di Castions di Strada.

La garanzia relativa all'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico, spettacolo-artistico ricreativo, convegni, assemblee, viene estesa a tutti gli usufruttori della sala della comunità autorizzati dal comune all'uso della stessa.

CAP. 3 GESTIONE ED ESERCIZIO DI SCUOLE E COLONIE, CORSI SPORTIVI PER RAGAZZI E SOGGIORNI PER ANZIANI

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per gestione ed esercizio di Scuole di qualsiasi grado ed Istituti Convitto (preparatori, asili nido, Scuole Materne, Elementari, Medie serali, professionali etc.). Colonie estive, invernali ed olioterapiche, centri di educazione del tempo libero, cenni per handicappati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande. Naturalmente, rientrano in queste garanzie pure gite aventi carattere istruttivo. Le garanzie assicurative sono operanti anche per attività che il Contraente potesse svolgere, avvalendosi di proprio personale dipendente, di personale assunto ex Art. 2222 c.c., e/o di personale non dipendente (prevalentemente i c.d. "volontari", quali genitori degli alunni ed eventuali altri, questi ultimi opererebbero occasionalmente ed a titolo gratuito, per attività di accompagnamento e sorveglianza degli alunni anche quando questi si trovino a bordo degli scuolabus, con esclusione delle garanzie assicurative del fatto di questi operatori fra loro) per l'effettuazione - organizzazione compresa - di attività ricreative in genere, di corsi sportivi per ragazzi quali nuoto, sci, ginnastica correttiva (quest'ultima però fatte salve le dovute prescrizioni mediche purché effettuata con la guida e sorveglianza di operatori specializzati) etc.. I corsi di cui trattasi possono essere tenuti anche fuori dal territorio del Comune Contraente. Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valevole anche per la responsabilità civile incombente al Contraente per l'organizzazione e l'accompagnamento, vigilanza Inclusa, degli anziani a soggiorni marini e/o montani presso propri Istituti od altri alberghi in genere convenzionati, escluso però il fatto degli anziani stessi. Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione, gestione e/o conduzione degli Asili Infantili, Scuole Materne, Colonie, Centri di soggiorno per Anziani, Corsi Sportivi per ragazzi, etc" le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile in quanto gestite da altri su suo incarico.

CAP. 4 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

L'assicurazione di responsabilità civile si estende al rischio della proprietà della Casa di Riposo per Anziani, oltre al rischio della responsabilità civile derivante a sensi di legge all'Assicurato per la gestione e conduzione di essa in relazione a danni cagionati involontariamente a terzi, compresi gli ospiti. Si prevedono persone assistite (anziani autosufficienti e non), i vi dimoranti, in n.ro non superiore al 100 (cento) per sede a favore delle quali operano naturalmente, per la parte agli stessi assistiti afferenti e fatte salve le successive limitazioni. La garanzia comprende entro il limite stabilito per danni a cose, i danni ai sensi dell'Art. 1783, 1784e 1785 bis Cod. Civ., per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella Casa di Riposo, consegnate o non consegnate, Questa estensione di garanzia è prestata col limite di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per ogni assistito danneggiato. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, in essi contenuti, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Le garanzie assicurative si estendono anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'effettuazione da parte degli ospiti (rischio dell'organizzazione compreso) - purché accompagnati da personale dipendente dal Contraente od equiparato a tale, integrato eventualmente anche da qualche Amministratore - di gite e/o permanenza in zone turistiche o climatiche (valgono le disposizioni del Cap. 3). Si intendono esclusi dalle garanzie assicurative i danni alle attrezzature ed a qualsiasi altro ente di proprietà del Contraente che potrebbero essere cagionati dagli ospiti, come pure deve intendersi escluso dalla garanzia il fatto degli assistiti fra loro. Quando il Contraente non è interessato all'organizzazione, gestione e/o conduzione della Casa di Riposo per Anziani, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex Art. 2049 C.c., che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

CAP. 5 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emessa o comunque fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo di euro 2.500,00 e il massimo di euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. La suesposta descrizione del rischio non deroga alle norme a stampa e alle Condizioni Speciali e Aggiuntive, quest'ultime solo se espressamente richiamate in polizza, le quali si intendono esplicitamente confermate. Premesso che i capitoli che precedono devono intendersi esemplificativi della portata delle garanzie assicurative e non limitativi, la Società Assicuratrice precisa che la presente polizza garantisce il rischio della responsabilità civile derivante al Contraente, anche per tutte le altre attività istituzionali gestite e/o condotte dal Contraente. Eventuali nuovi fabbricati che venissero

costruiti, acquistati e/o affidati al Contraente si intendono automaticamente assicurati - Condizione Aggiuntiva "A" - con la semplice presa di possesso di questi da parte del Contraente; anche per nuove attività di carattere istituzionale cui il Contraente dovesse dare inizio, successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, deve intendersi valere l'automatismo della relativa copertura assicurativa. Il Contraente peraltro si impegna a trasmettere alla prima utile occasione e comunque non oltre la prima comunicazione dei dati per la regolazione del premio, gli elementi per il calcolo del premio che sarà dovuto alla data di entrata, in vigore della nuova attività; competenza e/o possesso del bene al lasso che sarà convenuto e che comunque non potrà essere superiore a quello risultante dalla tariffa ufficiale A.N.A.S.. Sono esclusi però dalla copertura assicurativa automatica tutti quei rischi che fanno capo alle attività delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Municipalizzate per i quali necessita immediata pattuizione.

PAGAMENTO DEL PREMIO

La Società Assicuratrice da atto che il termine di rispetto di quindici giorni entro il quale deve essere al massimo corrisposto il premio viene elevato a sessanta giorni.

DENUNCIA SINISTRI

In deroga alle varie disposizioni della polizza, si conviene che il termine per la denuncia dei danni, stabilito in misura inferiore ai giorni dieci, è elevato a tale misura dal momento che il competente ufficio del Comune Contraente sia venuto a conoscenza del sinistro.

CONDUZIONE LOCALI

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Speciali, la garanzia si t'ende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali destinati ai vari servizi e di cui la presente polizza è oggetto, nonché dal fatto del personale tutto ad essi adibito e purché alle dipendenze dell'Ente assicurato.

LAVORI DI MANUTENZIONE

Le garanzie assicurative sono valide ed operanti anche nei confronti della Responsabilità Civile ascrivibile al Contraente per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del patrimonio Comunale, compresi i lavori stradali in genere e fognature, purché siano effettuati in economia e con dipendenti del Contraente medesimo.

AGGRESSIONI E RAPINE

La garanzia si intende valida anche per il caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile, per lesioni, compreso il caso morte, a persone nel caso di aggressione per rapina verificato sia negli uffici o anche all'esterno in occasione del trasporto, carico e scarico di valori, nei casi di attentati e/o atti violenti anche se legati a manifestazioni di natura sindacale

ASSISTENZA GIUDIZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assistenza in sede di giudizio penale sarà prestata dalla Società Assicuratrice, sostenendone le spese nei limiti complessivi previsti dalla Responsabilità Civile Rischi Diversi anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese e ciò fino all'esaurimento del grado di giurisdizione al momento della liquidazione del danno. Tuttavia è facoltà del Contraente di nominare, in aggiunta ai legali designati dalla Società Assicuratrice, altri di sua fiducia e, naturalmente, a proprie spese.

RINUNCIA RIVALSA

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale degli Amministratori e dei dipendenti dal Contraente nello svolgimento delle loro mansioni, nonché delle persone addette anche in via occasionale e provvisoria all'esercizio ed al funzionamento dei servizi comunali, e pertanto la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti, salvo per i fatti dolosi, ciò entro i limiti ed il massimale convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con il Contraente e tra loro.

COMMITTENZA LAVORI E/O SERVIZI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Amministrazione Comunale nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi affidati a terzi; resta inteso che la presente garanzia opererà in eccesso ad eventuali assicurazioni stipulate dai committenti responsabili del danno.

BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge in parola e possano indurre l'Amministrazione Comunale in posizione di irregolarità verso l'INAIL, a patto comunque che l'infortunato risulti regolarmente iscritto all'INAIL e che l'errata interpretazione di cui sopra non sia dovuta a dolo della Amministrazione.

SCAVI E REINTERRI ESEGUITI IN ECONOMIA

Sono compresi in garanzia i danni a seguito di lavori di scavo. Per tale fattispecie di danni la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi, fino a trenta giorni dal termine degli stessi (come risultante dagli atti interni, relativamente ai lavori eseguiti in economia con propri dipendenti) restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Tale specifica estensione viene prestata con una franchigia fissa e assoluta di euro 155,00 per singolo sinistro e con il limite massimo per sinistro ed annualità assicurativa di euro 5.160,00.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'Assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di euro 77.500,00 (settantasettemilacinquecento700) per ciascun periodo assicurativo annuo o, per copertura di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a beni immobili, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 5% per sinistro, col minimo di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro.

MALATTIE PROFESSIONALI

Ad integrazione dell'Art. 13 b) delle NORME, l'assicurazione viene prestata anche per le malattie professionali indicate nelle tabelle n. 4 allegata al D.P.R. 9/6/75 n. 482 e n. 8 allegata al D.P.R. 30/6/65 n. 1124. Nell'ipotesi che, per legge, tra le malattie professionali indicate in dette tabelle venissero effettuate nuove inclusioni la garanzia non è operante per queste ultime senza preventivo accordo tra le Parti, sempre che la Società abbia provveduto a dare avviso all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta altresì stabilito che per questa estensione il massimale per sinistro RCO previsto in polizza rappresenta il limite massimo di esborso della Società per ogni fatto che abbia dato origine a malattie professionali indipendentemente dal numero delle persone danneggiate. L'assicurazione per gli infortuni e malattie professionali è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Amministrazione Comunale sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

DANNO BIOLOGICO

Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali), calcolata in base alle tabelle di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente allegate al predetto D.P.R. n. 1124/65. L'estensione dei termini viene prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 2.600,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE

Premesso che l'Amministrazione Comunale svolge anche attività di assistenza dei minori in base ai disposti delle vigenti Leggi in materia e che può affidare tali minori a famiglie da essa scelte, si da atto che le garanzie di polizza operano anche per la Responsabilità civile derivante

sia al Comune che alla famiglia affidataria per i danni cagionati a terzi e/o subiti da tali minori, restando inteso che sono altresì compresi in garanzia, limitatamente alle sole lesioni corporali e per la Responsabilità civile facente capo al Comune, i danni eventualmente subiti dai componenti le famiglie affidatarie per fatto dei minori affidati.

RICORSO VICINI DA INCENDIO DANNI DA COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione.

PARCHEGGI COMUNALI

Qualora l'Amministrazione Comunale gestisce direttamente i parcheggi, la garanzia è estesa alla Responsabilità civile per i danni ai veicoli in consegna o custodia all'Amministrazione stessa, purché detti danni si verifichino nei parcheggi e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica. Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 103,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio, con un massimo risarcimento di euro 15.500,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive, Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.550,00, nel limite del massimale di euro 26,000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 155,00 per ogni sinistro.

DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 516,00, nel limite del massimale di euro 52_000,00 per uno o più sinistri verificati si nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

CONSULENTI E COLLABORATORI

La garanzia vale anche per le conseguenze di fatti provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione, ma della cui opera la stessa si avvalga nell'esercizio delle proprie attività, a mezzo di contratti di consulenza e/o collaborazione anche a titolo non oneroso. Tali soggetti sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro per conto dell'Amministrazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla Responsabilità civile derivante dall'Ente Assicurato ai sensi dell'Art 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero da lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria RC della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Ente assicurato, che giuste le registrazioni degli Uffici dell'Ente stesso, risulti in regolare servizio.

DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la Responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'Art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994. L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti

R.C. SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

L'Assicurazione si estende all'esistenza, nell'ambito dell'Ente Assicurato, di Squadra di Protezione Civile Comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali della stessa, quando opera su richiesta del Comune sia in ambito del territorio comunale che fuori. La garanzia non è operante quando la suddetta Squadra operi per conto, su richiesta o ordine, della Protezione Civile Regionale.

RESPONSABILITÀ CIVILE ECOPIAZZOLA COMUNALE

Responsabilità civile relativa all'esistenza di ecopiazza per lo smaltimento dei rifiuti. La garanzia viene estesa agli addetti alla gestione della suddetta ecopiazza sia dipendenti che volontari di associazioni.

CLAUSOLA CONSULENTE

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della R.A.F. Services di Francesco Perazza S.a.s. Via Marinoni 55 33100 Udine Tel. 0432/25607 FAX 0432/25607 email rafservicessas@rafservices.191.it

CLAUSOLA CONSULENTE

Il contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del Decreto Legislativo. 7 Settembre 2005 n° 209 (Codice dell'assicurazioni private), dell'intermediazione della Società di Consulenza Assicurativa "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s.", Ufficio di Udine cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "R.A.F. Services di Perazza Francesco S.a.s." la quale tratterà con la Società.

SINISTROSITÀ PREGRESSA

2011 n 10 richieste danni da presenza di buche sul manto stradale di vie comunali;
2012 n 2 richieste danni da presenza di buche sul manto stradale di vie comunali;
2013 n 3 richieste danni da presenza di buche sul manto stradale di vie comunali;